

Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr)

Modifica del 2 febbraio 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° marzo 1995¹ sulle derrate alimentari è modificata come segue:

Art. 373 cpv. 1 lett. b

¹ In deroga alle prescrizioni generali sulla caratterizzazione devono figurare sull'etichetta le indicazioni seguenti:

- b. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del produttore, dell'imbottigliatore, dell'importatore o del venditore, della cantina e del negoziante;

Art. 423a Assenzio

L'assenzio è una bevanda spiritosa composta di alcool etilico di origine agricola o di distillato di origine agricola, che:

- a. è aromatizzata con assenzio (*Artemisia absinthium L.*) o suoi estratti in combinazione con altre piante o estratti di piante come anice, finocchio o simili;
- b. è fabbricata mediante macerazione e distillazione;
- c. ha un sapore amaro e odore di anice o di finocchio; e
- d. diluita con acqua, dà una bevanda torbida.

Art. 425 cpv. 1 lett. a

¹ Le bevande spiritose destinate alla consegna ai consumatori devono avere almeno il seguente tenore alcolico in per cento in volume:

- a. whisky, acquavite di patate, assenzio, pastis: 40,0 per cento;

¹ RS 817.02

Art. 427 cpv. 2^{bis} lett. m

^{2bis} Se le seguenti bevande spiritose vengono tagliate, esse non possono recare la propria denominazione specifica:

m. assenzio (art. 423a).

Art. 428 cpv. 3

Abrogato

Capitolo 40 (art. 433)

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

2 febbraio 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz